

**Edizione di giovedì 18 Luglio 2019**

## **CONTROLLO**

**Organo di controllo e numero di dipendenti: come si calcolano?**

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **IVA**

**Apparecchi da intrattenimento: trattamento ai fini Iva**

di **Luca Caramaschi**

## **AGEVOLAZIONI**

**Donazione di quote di controllo esenti da imposta di donazione**

di **Sandro Cerato**

## **AGEVOLAZIONI**

**Niente regime speciale per i prodotti derivati della canapa**

di **Luigi Scappini**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**La reale attività svolta dalla holding estera esenta dalla ritenuta sui dividendi**

di **Marco Bargagli**

## CONTROLLO

---

### ***Organo di controllo e numero di dipendenti: come si calcolano?***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Uno dei parametri da considerare per verificare la necessità di nominare l'organo di controllo o il revisore riguarda il **numero di dipendenti**.

L'[articolo 2477, comma 2, cod. civ.](#), nella versione risultante dopo la conversione in legge del **decreto "sblocca cantieri"**, prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore sia obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
- b) **controlla una società obbligata alla revisione** legale dei conti;
- c) ha superato per **due esercizi consecutivi almeno uno** dei seguenti limiti:
  - 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **4 milioni di euro**;
  - 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: **4 milioni di euro**;
  - 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità**.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla **lett. c)** cessa quando, per **tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti**.

L'**assemblea che approva il bilancio** in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere, **entro trenta giorni**, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Se l'assemblea non vi provvede, la nomina viene **effettuata dal tribunale** su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Le Srl e le società cooperative **già costituite alla data del 16 marzo 2019** (data di entrata in vigore del Codice della Crisi) quando ricorrono i requisiti sopra indicati, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad **uniformare l'atto costitutivo e lo statuto** alle disposizioni di cui al predetto comma, **entro nove mesi dalla predetta data (entro il 16 dicembre 2019)**.

La verifica dei parametri deve essere eseguita con **riferimento ai due anni precedenti (2017 e 2018)**.

Il [D.M. 18.04.2005](#) fornisce le indicazioni per la **determinazione della dimensione aziendale** ai

fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti **in tutti i settori produttivi**; nell'allegato sono indicate le note esplicative sulle **modalità di calcolo dei parametri dimensionali con riferimento al fatturato, totale di bilancio e occupati**.

Per occupati si intendono i **dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato**, iscritti nel libro matricola dell'impresa (ora Libro Unico del Lavoro – Lul) e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il **vincolo di dipendenza**, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Il numero degli occupati corrisponde al numero di **unità-lavorative-anno (ULA)**, cioè al **numero medio mensile di dipendenti occupati** a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano **frazioni di ULA**.

Si considerano dipendenti dell'impresa anche i **proprietari gestori** (imprenditori individuali) ed i **soci che svolgono attività regolare nell'impresa** e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi, gli stessi devono **percepire un compenso per l'attività svolta** diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.

Al fine del calcolo in termini di ULA il **socio che percepisce tali compensi** viene considerato una ULA, salvo i casi in cui il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una **durata inferiore all'anno** (in tale circostanza si calcola la frazione di ULA).

**Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato** e le persone con **contratto di formazione o con contratto di inserimento**.

Il calcolo indicato dal **D.M. 18.04.2005** si effettua a **livello mensile**, considerando un mese l'attività lavorativa prestata **per più di quindici giorni solari**.

Ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente **esempio applicativo** tratto dal decreto.

Tipologia	Numero dipendenti	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	10	10
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione		

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI  
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

---

### ***Apparecchi da intrattenimento: trattamento ai fini Iva***

di Luca Caramaschi

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 226 del 09.07.2019](#) l'Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito al trattamento Iva da riservare alle **prestazioni di raccolta delle giocate** nell'ambito della **gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento**.

Si tratta, in particolare, degli **apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, lett. a), Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (cosiddetto T.U.L.P.S.)**, solitamente di proprietà di un **"concessionario"** e che vengono normalmente posizionati presso i cosiddetti **"esercenti"** ovvero bar, tabaccherie, sale da gioco dedicate, **sale scommesse**, sale bingo ecc..

Per meglio comprendere la fattispecie in commento si osserva che in tema di **apparecchi da divertimento e intrattenimento** può essere operata una prima distinzione tra:

- **apparecchi per il gioco d'azzardo** ([articolo 110, comma 5, T.U.L.P.S.](#));
- **apparecchi per il gioco lecito**.

Detta ultima categoria (e cioè gli apparecchi per il gioco lecito) possono essere a loro volta suddivisi in:

- **apparecchi che consentono vincite in denaro** ([articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S.](#));
- **apparecchi che non consentono vincite in denaro** ([articolo 110, comma 7, T.U.L.P.S.](#)).

Le giocate derivanti dall'utilizzo dei predetti apparecchi, in quanto inserite nella apposita tariffa allegata al **D.P.R. 640/1972**, sono assoggettate **all'imposta sugli intrattenimenti (ISI)** con aliquota dell'8%.

In generale, l'**assolvimento dell'imposta sugli intrattenimenti** e dell'**imposta sul valore aggiunto** ad essa connessa avviene, fatte salve le possibili opzioni per la determinazione delle imposte secondo le modalità ordinarie, sulla base di **imponibili medi forfetari** individuati con appositi decreti ed aggiornati periodicamente.

**Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al D.P.R. 640/1972**

#### **TARIFFA DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI**

<b>PUNTO</b>	<b>GENERE DI ATTIVITÀ</b>	<b>ALIQUOTA</b>
<b>TARIFFA</b>		
1	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei	16 %

- concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.
- 2 Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei **8 %** bigliardini **e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico**, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-karticolo
- 3 Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente **60 %** riservati all'esercizio delle scommesse.
- 4 Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò **10 per cento %** destinati.

Detto **sistema forfettario**, tuttavia, con particolare riferimento agli **apparecchi che consentono vincite in denaro**, ha subito, a partire dal lontano anno 2004, una **radicale trasformazione** in quanto, la disposizione contenuta dapprima nell'[articolo 22, comma 1, L. 289/2002](#), successivamente modificata dall'**articolo 39 D.L. 269/2003**, ha previsto, entro la data del 31.10.2004, la realizzazione di un collegamento in rete obbligatorio per tutte le apparecchiature installate, **con il passaggio ad un prelievo erariale unico (cosiddetto PREU)** in luogo dell'utilizzo degli imponibili medi forfetari.

Ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, l'[articolo 1, comma 497, L. 311/2004](#) (Finanziaria per l'anno 2005) ha precisato che le giocate derivanti dagli apparecchi assoggettati a PREU **sono considerate operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 6), D.P.R. 633/1972**, precisando quindi i rapporti tra l'imposta sul valore aggiunto e il prelievo unico erariale (PREU).

In presenza di tale prelievo, infatti, si dubitava se lo stesso dovesse o meno ritenersi **sostitutivo dell'imposta sul valore aggiunto** (essendo invece pacifico che il **PREU fosse sostitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti**).

Con il citato [comma 497](#) si prevede espressamente che la **raccolta delle giocate realizzate** tramite gli apparecchi di intrattenimento di cui all'[articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S.](#), soggetti al pagamento del PREU, costituisce **un'operazione esente dall'imposta sul valore aggiunto**, a norma dell'[articolo 10, comma 1, n. 6\), D.P.R. 633/1972](#), con la logica conseguenza di rendere **indetraibile l'imposta assolta sugli acquisti**.

In relazione a tale aspetto dell'indetraibilità, va segnalato che l'[articolo 11-quinquiesdecies D.L. 203/2005](#), aveva previsto, al **comma 7, lett. a) e b)**, due importanti **modifiche** in seno all'[articolo 19 DPR .633/1972](#):

- l'introduzione nell'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#) della [e-bis](#)) che così recitava “*la i ndetraibilità ... non si applica ... alle operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all' articolo 10, numeri 6) e 7) , e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni*”;
- la modifica del **comma 5** dello stesso [articolo 19 DPR 633/1972](#) al fine di prevedere l'applicazione del **pro rata generale di detrazione** nei casi di **effettuazione congiunta di operazioni imponibili e di operazioni esenti**.

Tali disposizioni – la cui efficacia era comunque subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea – non hanno mai esplicitato i loro effetti e, successivamente, **sono state abrogate ad opera della legge finanziaria per l'anno 2007 (articolo 1, comma 35, L. 296/2006)**.

## La tassazione degli apparecchi

Tipologia di apparecchi      ISI

IVA



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Donazione di quote di controllo esenti da imposta di donazione***

di Sandro Cerato

I **trasferimenti per atto gratuito di quote di società di capitali** che integrano il controllo, da mantenere per almeno **cinque anni**, sono **esenti da imposta di donazione** anche se le quote sono **detenute in comproprietà tra i donatari**.

È quanto emerge dalla [risposta all'istanza di interpello n. 257](#) dell'Agenzia delle entrate, con cui sono stati forniti importanti chiarimenti in merito alle condizioni per **l'applicazione dell'esenzione da imposta di donazione** nelle ipotesi contemplate dall'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#).

Come noto, secondo tale disposizione, *“I **trasferimenti**, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile **a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta**. In caso di **quote sociali e azioni** di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle **partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo** ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che **gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento**, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”*.

La norma riportata, il cui obiettivo è quello di **agevolare i passaggi generazionali** di aziende e di quote societarie, consente di ottenere **l'esenzione dall'imposta di donazione** in presenza delle condizioni indicate, con l'evidente vantaggio di “risparmiare” anche la franchigia prevista per i trasferimenti gratuiti a favore del coniuge e dei figli (pari a 1 milione di euro).

Nell'istanza presentata all'Agenzia delle entrate i due genitori intendono donare le proprie quote di **partecipazione detenute in una società di capitali** (almeno così si intuisce) ai due figli, i quali, a seguito della donazione, otterranno il **controllo della società tenendo conto che le quote saranno detenute in comproprietà dagli stessi**.

L'Agenzia delle entrate ricorda preliminarmente che, affinché possa applicarsi **l'esenzione dall'imposta**, è necessario che il **controllo della società (ottenuto a seguito della donazione)** sia mantenuto per almeno cinque anni, richiedendo in tal senso che **gli aventi causa rilascino un impegno nell'atto di donazione**.



In caso di mancato rispetto dell'impegno, è previsto il **recupero dall'imposta dovuta** (salva l'applicazione della franchigia ove prevista) e le relative sanzioni.

Nei documenti di prassi, ed in particolare nella [circolare AdE 11/E/2007](#), l'Agenzia ha precisato che *"nel caso in cui la partecipazione di controllo, posseduta dal dante causa, sia frazionata tra più discendenti, l'agevolazione spetta esclusivamente per l'attribuzione che consente l'acquisizione o l'integrazione del controllo da parte del discendente; nel caso in cui il **trasferimento della partecipazione di controllo avvenga a favore di più discendenti in comproprietà**, ai sensi dell'articolo 2347 cod. civ., il beneficio viene sempre riconosciuto"*.

Nella risposta dell'Agenzia si precisa che il beneficio dell'esenzione previsto dall'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), è accordato non solo quando il **trasferimento** ha ad oggetto una partecipazione che di per sé è già di controllo, ma anche **quando la partecipazione trasferita, sommata a quella già detenuta dall'avente causa**, consente di **acquisire il controllo** di diritto della società.

Inoltre, poiché **la norma intende agevolare i passaggi generazionali delle aziende o delle società**, nel caso di specie il trasferimento delle quote (sia in piena proprietà, sia in usufrutto) consente ai donatori di ottenere in **comproprietà il controllo della società**, ragion per cui **è rispettato l'obiettivo della disposizione agevolativa**.

Resta ferma la necessità, come già detto, che il **controllo venga detenuto per almeno cinque anni**, con conseguente necessità di evitare per tale periodo lo scioglimento della comunione tra i donatori.





## AGEVOLAZIONI

---

### ***Niente regime speciale per i prodotti derivati della canapa***

di **Luigi Scappini**

L'Agenzia delle entrate, con la [risposta all'istanza di interpello n. 232/2019](#) si è occupata di definire il **regime Iva** e le relative **aliquota** applicabili ad alcuni prodotti **derivati** della **canapa**, concordando con l'istante per la **non applicabilità** del **regime** speciale Iva previsto dall'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#).

Il Legislatore, con la **L. 242/2016**, ha previsto alcune misure per la **promozione** e il **sostegno** della filiera della **canapa** con il preciso scopo di **ridurre l'impatto ambientale in agricoltura**, ridurre il consumo dei suoli e la desertificazione, combattere la perdita della biodiversità, nonché cercare di introdurre la *cannabis sativa* quale **coltura da rotazione**.

L'[articolo 1, comma 2, L. 242/2016](#) limita la **coltivazione** alle **varietà** iscritte nel **Catalogo comune** delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'[articolo 17 Direttiva 2002/53/CE](#) del Consiglio del 13 giugno 2002, che non rientrano tra quelle disciplinate con il **D.P.R. 309/1990** (il **Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti** e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Dalla **lavorazione** della canapa coltivata il successivo **articolo 2, comma 2**, consente l'ottenimento di **alimenti** e cosmetici, prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori (**lettera a**), nonché **coltivazioni** destinate al settore **florovivaistico** (**lettera g**).

Ed è proprio su queste tipologie di prodotti che verte la [risposta a interpello n. 232/2019](#).

In particolare, l'istante chiedeva quali fossero le **aliquote Iva** da **applicare alla cessione di olio, farina, pannelli e florescenze della canapa lavorata**, nonché avere conferma che non fosse applicabile il **regime speciale Iva** di cui all'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#) previsto per le cessioni di determinati **prodotti agricoli** da parte di produttori agricoli.

L'Agenzia delle entrate, dopo aver precisato come la risposta tiene conto del **parere tecnico** rilasciato all'istante da parte dell'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**, concorda nel ritenere **non applicabile** alla cessione di tali prodotto il **regime speciale** di cui all'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#).

Si ricorda che tale regime si sostanzia in una **modalità particolare di calcolo dell'Iva** realmente dovuta; infatti, **non si porta in detrazione l'imposta realmente assolta** sugli acquisti, ma l'Iva detraibile si determina applicando alla base imponibile delle proprie vendite un'**aliquota compensativa** prevista con decreto ministeriale.

Ai fini dell'applicazione di tale regime è richiesto il rispetto di **due requisiti**:

- **soggettivo**: essere produttori agricoli e quindi svolgere un'attività ai sensi dell'[articolo 2135 cod. civ.](#), e
- **oggettivo**: cedere prodotti ricompresi nella prima parte della [Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972](#).

Ai fini della corretta **aliquota Iva** applicabile, l'Agenzia delle entrate ricorda come, per i prodotti soggetti ad aliquote ridotte, si debba far **riferimento** alle **voci doganali** della Tariffa doganale **in vigore fino al 31.12.1987**.

In ragione di ciò, l'Agenzia delle entrate, supportata dalla classificazione offerta all'istante e allegata all'interpello da parte dell'Agenzia delle dogane e monopoli, ritiene applicabile alla **cessione dell'olio di canapa** l'aliquota ridotta del **10%** in quanto prodotto riconducibile alla **voce doganale 15.07** e quindi ricompreso nella [Parte III](#) della **Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, n. 50** *"altri grassi e oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 – ex 15.07)"*.

**Parimenti**, sempre secondo l'Agenzia delle entrate, si applica **l'aliquota ridotta del 10%** alle cessioni dei **pannelli** e della **farina di canapa** in quanto riconducibili alla **voce doganale 23.04** e quindi previsti alla punto **n. 88** della Tabella A, **Parte III**, allegata al **D.P.R. 633/1972** *"pannelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; pannelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04)"*.

Al contrario, si applicherà **l'aliquota ordinaria del 22%** alla cessione delle **florescenze di canapa** in quanto non riconducibile in **nessuna** delle **voci** di cui alle [parti II, II-bis e III](#) allegate al **D.P.R. 633/1972**.

Da ultimo, si ricorda come, per effetto della **non applicabilità del regime speciale di cui all'articolo 34 D.P.R. 633/1972** alle cessioni di tali prodotti, nel caso in cui il contribuente applichi invece tale regime per la **cessione di altri prodotti**, potrà verificarsi il sussistere della cd. **impresa mista** come definita dall'[articolo 34, comma 5, D.P.R. 633/1972](#) ai sensi del quale *"Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e **indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale**"*.

Si ricorda, tuttavia, come tale regola si possa applicare **solamente** nell'ipotesi in cui le **cessioni** non ricomprese nel regime speciale siano **occasionali** e **accessorie** all'attività agricola svolta dall'imprenditore.

Al contrario, se vengono svolte in **maniera sistematica** è necessario procedere alla **separazione delle attività** ex [articolo 36 D.P.R. 633/1972](#), in quanto **caratterizzanti una attività diversa**.

Seminario di specializzazione

## **L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***La reale attività svolta dalla holding estera esenta dalla ritenuta sui dividendi***

di **Marco Bargagli**

Gli accordi **internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi** contengono la specifica **clausola antiabuso** del “*beneficiario effettivo*” (c.d. “*beneficial owner*”) che ha lo scopo di **contrastare manovre di pianificazione fiscale internazionale perpetrate** al fine di ottenere un **indebito risparmio fiscale**, al momento del **pagamento dei flussi reddituali corrisposti nei confronti di soggetti non residenti**.

Lo schema elusivo *de quo* viene attuato mediante l'**interposizione** di “*conduit company*”, normalmente **residenti in ambito UE**, utilizzate per **veicolare i pagamenti dal Paese della fonte** (Italia), **verso il beneficiario effettivo**, attraverso un **canale europeo** che consente di usufruire di un **indebito risparmio di imposta**.

Per accertare lo *status* di **beneficiario effettivo dei redditi**, nel tempo si è creato un **duplice approccio ermeneutico** da parte della **giurisprudenza**: da un lato ci si è basati sulla c.d. “**sufficienza probatoria del certificato fiscale**” esibito da parte del soggetto non residente, dall'altro – in chiave **marcatamente antielusiva** – l'attenzione si è incentrata sulla **natura di puro artificio** della **società europea** giudicata **interposta**.

Sul punto, un **primo filone giurisprudenziale** aveva espresso l'opinione che, per attestare la qualifica di beneficiario effettivo necessaria per ottenere **l'esenzione da ritenuta sui flussi reddituali**, sarebbe stato **sufficiente** esibire la **certificazione di residenza nello Stato comunitario**, sulla base della **valenza probatoria del certificato fiscale**.

Infatti, **eventuali oneri aggiuntivi** richiesti dall'Amministrazione finanziaria italiana **non potevano essere considerati obbligatori**, compresa la **prova sulla data certa della documentazione** (cfr. *ex multis*, [CTR Torino, sentenza n. 28 del 04.05.2012](#); [CTR Milano, sentenza n. 2897 del 29.06.2015](#); [CTP Milano, sentenza n. 9819/1/2015 del 17.11.2015](#); [CTR Lombardia, sentenza n. 1068/21/2018 del 13.03.2018](#)).

Tuttavia, la mera “**sufficienza probatoria del certificato fiscale**”, **non è stata confermata** da parte della **suprema Corte di cassazione, Sezione V civile**, sulla base delle argomentazioni logico – giuridiche rinvenibili nelle [ordinanze n. 32840, 32841, 32842 del 19.12.2018](#).

I Supremi giudici hanno interpretato la **clausola antiabuso del beneficiario effettivo** come strumento per **prevenire manovre di pianificazione fiscale internazionale**, imponendo anche la

verifica di **eventuali retrocessioni dei flussi** reddituali, operate da parte di una società qualificabile come mera “*conduit company*”, nei confronti della *ultimate parent company* posta al vertice del Gruppo societario, che figura come **reale titolare dei redditi e beneficiario effettivo** degli stessi.

Anche in passato, la **CTR Milano, sezione VIII**, con la [sentenza n. 2707 del 13.06.2018](#), aveva **accolto la tesi proposta da parte dell’Agenzia delle entrate**, che aveva chiesto il **recupero a tassazione di ritenute alla fonte non operate**, in violazione dell’[articolo 26-quater D.P.R. 600/1973](#), non attribuendo quindi “**valore legale**” alla **certificazione rilasciata dalle autorità fiscali estere**.

Ciò posto, giova ricordare che il **regime fiscale** riservato ai **dividendi** corrisposti da **società fiscalmente residenti in Italia** nei confronti di società o enti controllanti residenti in un Stato membro dell’Unione europea, previsto dalla **Direttiva 90/435/CE** (c.d. Direttiva Madre-Figlia), è disciplinato dall’[articolo 27-bis D.P.R. 600/1973](#).

Con lo scopo di **eliminare la doppia imposizione economica** sui dividendi distribuiti da “società figlie” nei confronti di “società madri”, **entrambe residenti ai fini fiscali in diversi Stati membri dell’Unione Europea**, la citata Direttiva Madre-Figlia prevede infatti **due modalità** di applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi erogati nei confronti di società estere:

- **il regime del rimborso** (ex [articolo 27-bis, comma 1, D.P.R. 600/1973](#)): in questo caso il soggetto residente in Italia deve operare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell’[articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973](#) (1,20%). Successivamente, il soggetto non residente che ha percepito i dividendi, potrà **richiedere il rimborso della ritenuta subita**;
- **il regime dell’esenzione** ([articolo 27-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973](#)): in tale ipotesi il soggetto residente in Italia, su **richiesta del soggetto non residente non opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta**.

La richiamata **direttiva comunitaria non contempla** espressamente la **clausola del beneficiario effettivo**, come invece prevede – in tema di interessi e canoni – l’[articolo 26-quater D.P.R. 600/1973](#).

In passato, il legislatore aveva introdotto una specifica **disposizione antielusiva** contenuta nell’[articolo 27-bis, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), il quale disponeva che quando la società “madre”, **risultava controllata direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno degli Stati dell’Unione europea**, il **regime di esonero** dall’applicazione della **ritenuta a titolo d’imposta poteva essere usufruito** a condizione che la società comunitaria avesse dimostrato “**di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame**” ponendo, quindi, **l’onere della prova** a carico del soggetto estero che percepiva i dividendi, il quale doveva dimostrare le valide ragioni economiche sottostanti alla detenzione della partecipazione nella società figlia italiana.

Attualmente, a decorrere dalle **remunerazioni** effettuate dal **1° gennaio 2016**, le **disposizioni antielusive** in tema di dividendi sono attuate con l'eventuale applicazione dell'[articolo 10-bis L. 212/2000](#) (recante la nuova disciplina dell'**abuso del diritto e dell'elusione fiscale**), come previsto dalla **nuova formulazione dell'[articolo 27-bis, comma 5, D.P.R. 600/1973](#)**.

Sempre in **tema di dividendi**, la **rilevanza probatoria della certificazione fiscale** è stata nuovamente confermata da parte della **CTP Milano**, sezione I, con la [sentenza n. 2237 del 21.05.2019](#), che ha **accolto il ricorso presentato dal contribuente** avverso la tesi proposta da parte dell'Agenzia delle entrate.

L'Amministrazione finanziaria aveva infatti **recuperato a tassazione le ritenute alla fonte non operate** sui dividendi **erogati nei confronti della controllante francese**, in violazione dell'[articolo 27-bis D.P.R. 600/1973](#), in quanto la ricorrente **non avrebbe potuto operare in regime di esenzione**.

Di contro, il **giudice di prime cure** ha rilevato che:

- la ricorrente ha **applicato correttamente l'esenzione da ritenuta sui dividendi** distribuiti, in quanto ha **accertato l'esistenza** dei requisiti previsti per l'applicazione della **Direttiva comunitaria n. 90/435/CE**, mediante la **ricezione della certificazione** rilasciata **dall'autorità fiscale estera**;
- il soggetto italiano (che agisce come sostituto d'imposta), può limitarsi ad **assumere la certificazione fiscale** rilasciata dal Paese estero quale **valido elemento di prova** della sussistenza in capo al soggetto estero dei requisiti richiesti dalle disposizioni internazionali per **beneficiare dei regimi fiscali di favore**;
- la **valutazione della sostanza economica** di una società e, quindi, della spettanza dell'applicazione di una **ritenuta ridotta**, deve essere effettuata **"caso per caso"** in funzione **dell'attività e delle caratteristiche della società percipiente**.

In merito, risulta evidente che a una società *holding* **non possono essere richiesti** gli stessi **indizi di operatività di una società commerciale**.

Quindi, non può sussistere una costruzione di puro artificio *"laddove si sia in presenza di una società dotata di sostanza economica, da valutare in funzione della specifica funzione da essa svolta"*.

In conclusione, dalla documentazione prodotta in giudizio, la **controllante francese** è una società avente **sostanza economica** che **non può essere considerata una costruzione di puro artificio**, anche nella considerazione che la stessa è stata **costituita nel settembre 2010**, nell'ambito di un **processo di riorganizzazione aziendale**, attuato al fine di **razionalizzare la struttura del Gruppo** permettendo, simmetricamente, una **migliore direzione delle società europee**, nell'ottica di **apportare crescita e innovazione in ogni settore** in cui operava il medesimo Gruppo multinazionale.

Master di specializzazione

# LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)